DECRETO 7 ottobre 2014: Modifica del decreto 26 febbraio 2013 recante definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto. (14A09261)

(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014) - In vigore dal 3 dicembre 2014.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

е

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione delle modalita' di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto";

Visto l'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, recante Codice della nautica da diporto, come modificato dall'art. 23, commi 01 e 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Ritenuto necessario modificare l'art. 4 del decreto interministeriale del 26 febbraio 2013, in quanto a seguito della modifica dell'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, e' stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto;

Ritenuto necessario altresi' aggiornare il modello di comunicazione allegato al decreto ministeriale del 26 febbraio 2013 in quanto a seguito della modifica dell'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, e' stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo ed e' cambiato il parametro per poter usufruire del regime sostitutivo dell'imposta per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto:

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 4 del decreto interministeriale del 26 febbraio 2013, concernente le modalita' di comunicazione dell'attivita' di noleggio occasionale all'INPS e all'INAIL

1. All'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) dei dati anagrafici e del codice fiscale del legale rappresentante o dei legali rappresentanti, nonche' della ragione sociale o denominazione, del codice fiscale e della sede legale della societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, qualora titolare dell'imbarcazione o della nave da diporto adibita al noleggio occasionale sia quest'ultima;".

Art. 2

Nuovo modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto

1. Il modello di cui all'Allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione delle modalita' di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto" e' sostituito dal modello di cui all'Allegato I al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 3 Entrata in vigore

- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2014

- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *Lupi*
- Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali *Poletti*

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4020

(Si omette l'allegato)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Allegato I (Articolo 2)

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEL NOLEGGIO IN FORMA OCCASIONALE

(ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 3, d.lgs. 171/2005)

Alla(Capitaneria di Porto) (1)
Alla AGENZIA DELLE ENTRATE
Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
provincia di residente in
provinciavia/piazza n
codice fiscale nella qualità di (2):
□ proprietario
□ utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
☐ legale rappresentante della societàcon codice fiscale
sede legale ine numero di iscrizione al REA
della unità da diporto
comunica
l'effettuazione del noleggio occasionale nel periodo dal
periodo complessivo di giorni n°della sottoindicata imbarcazione/nave da diporto:
Sigla di individuazione
Ufficio d'iscrizione
Il contratto di noleggio occasionale è stipulato in data
con il sig./ la sig.ra
nato/a il a ·

provincia di residente in
provinciavia/piazza
codice fiscale per il corrispettivo di euro.
Il comando e la condotta dell'unità da adibire al noleggio occasionale sono assunti dal sottoscritto
ovvero dal/dalla sig./sig.ra, in possesso della
patente nautica/titolo professionale del diporto (3).

li_

In caso di utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilare il riquadro sottostante con i dati dei soggetti che svolgono le prestazioni di lavoro occasionale:

sig./sig.ra
nato/a il a
provincia di residente in
provinciavia/piazza
codice fiscale
tipo di attività prestata (4)
data inizio della prestazione
data fine della prestazione
* * *
sig./sig.ra
nato/a il a
provincia di residente in
provinciavia/piazza
codice fiscale
tipo di attività prestata (4)
data inizio della prestazione
data fine della prestazione

FIRMA

Note

- (1) Indicare la Capitaneria di Porto competente del luogo dove l'unità da diporto opera o staziona.
- (2) Barrare l'opzione di interesse.
- (3) Specificare in caso di possesso di patente nautica la categoria e il tipo di abilitazione, l'Autorità che ha provveduto al rilascio e la data di rilascio. In caso di possesso di titolo professionale del diporto specificare la qualifica, l'Autorità che ha provveduto al rilascio dell'abilitazione e la data di rilascio.

— 51 -

(4) Indicare il tipo di mansione svolta a bordo dell'unità da diporto.

14A09261

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2014.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l.», in Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18 paragrafo 1 del suddetto Regolamento 1379/2013, relativo controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento ed alla revoca delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 13 febbraio 2004, recante riconoscimen-

to, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, della Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede a Messina;

Visto l'art. 18 del Regolamento 1379/2013, relativo ai controlli e alla revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14 Regolamento medesimo;

Considerato il verbale della Capitaneria di Porto di Messina in data 27 febbraio 2014, da cui risulta che la suddetta organizzazione non è più operativa da oltre due anni ed ha presentato alle Autorità preposte istanza di scioglimento;

Considerato che la suddetta Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede a Messina non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento 1379/2013, art. 18, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede a Messina, già concesso con D.M. del 13 febbraio 2004.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla